



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

ORDINANZA N. 53 Del 30/11/2020

OGGETTO: Emergenza epidemiologica da virus COVID-19 - Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.223 del 27 novembre 2020 e s.m.. Approvazione del Piano Operativo per lo svolgimento dei mercati ai sensi Ordinanza Regionale n. 82 del 17/05/2020.

RICHIAMATI:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, fino al 31/07/2020, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020, 25 marzo 2020, 1 aprile 2020, 10 aprile 2020, 26 aprile 2020, 14 maggio 2020, 17 maggio 2020 e 11 giugno 2020, nonché tutte le altre norme di carattere nazionale o regionale relative alle attività di impresa durante l'emergenza Covid-19 emesse nel corso del 2020;
- il D.L. 30/07/2020 n.83 convertito in L.25/09/2020 n.124 e da ultimo il D.L. 07/10/2020 n.125 con i quali, a seguito dell'andamento dei contagi è stato prorogato lo stato di emergenza a tutto il 31 gennaio 2021;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 45 del 21 marzo 2020
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 61 del 11 aprile 2020 ;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 66 del 22 Aprile 2020, art. 1, Lett. f).
- le proprie precedenti Ordinanze Sindacali n.13 del 19 marzo 2020, n.16 del 2 maggio 2020, n.18 del 4 maggio 2020, n.50 del 19/11/2020 e n.51 del 23/11/2020 in materia di mercati in emergenza Covid-19;
- l'Ordinanza della Regione Emilia Romagna n.74 del 30/04/2020 e la successiva Ordinanza n. 82 del 17 maggio 2020 che consentivano la riapertura dei mercati in osservanza dei relativi protocolli operativi;
- la disciplina temporanea redatta ai sensi dell'Ordinanza n. 74/2020 e approvata con deliberazione della Giunta Comunale n.48 del 4 maggio 2020 e la successiva disciplina, emanata ai sensi dell'Ordinanza n.82/2020 approvata con deliberazione n.61 del 22 maggio 2020 in sostituzione della precedente disciplina;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020, 18 ottobre 2020, 3 novembre 2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 216 del 12/11/2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 218 del 20/11/2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 223 del 27/11/2020;

CONSIDERATO che la sopra citata ordinanza n.223/2020 testualmente recita:

“L’esercizio su aree pubbliche o private delle attività di commercio al dettaglio nell’ambito dei mercati di cui al D.Lgs. n. 114/98, nonché di attività di vendita nei mercati contadini di cui al D.M. 20/11/2007 è consentito solo laddove siano adottate le misure di mitigazione del rischio COVID-19 di cui al “protocollo regionale DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

DETTAGLIO IN SEDE FISSA E DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE” approvato con Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 82 del 17/05/2020 e s.m.i.. Resta in ogni caso raccomandata l’adozione di un apposito piano di controllo da parte del Sindaco;”

RICORDATO che i comuni, a cui fanno riferimento le funzioni di istituzione, regolazione e gestione dei mercati, devono regolamentare la gestione degli stessi, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell’epidemia di Covid-19, assicurando il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell’allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020 (ora allegato 11 del DPCM 3 novembre 2020), tenendo in considerazione la loro localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell’area mercatale;

RILEVATO che in relazione allo specifico contesto dei mercati settimanali di Busseto e alla ridotta affluenza, che rendono più controllabili eventuali assembramenti, appaiono eccessive le misure organizzative di perimetrazione e riduzione degli accessi previste dall’Ordinanza Regionale n. 216/2020 e riprese nei Piani Operativi approvati con le Ordinanze Sindacali n. 50 del 19/11/2020 e n.51 del 23/11/2020;

RITENUTO pertanto di adottare il Piano Operativo per i mercati del martedì e del venerdì riconfermando in via di massima la disciplina temporanea già approvata con deliberazione G.C. n.48 del 4/05/2020, in attuazione al protocollo regionale degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche, approvato con Ordinanza Regionale n. 82/2020, introducendo solo alcune modifiche dettate dall’esperienza in campo maturata negli ultimi mesi di emergenza;

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 833/1978 e dell’art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell’ambito del territorio comunale;

VISTO l’art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

1. è approvato il Piano Operativo per lo svolgimento dei mercati del martedì e del venerdì, allegato al presente provvedimento sotto la lettera “A” quale parte integrante e sostanziale, in attuazione al protocollo regionale degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche, approvato con Ordinanza Regionale n. 82 del 17/05/2020 e all’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.223 del 27/11/2020;
2. il piano di cui all’allegato “A” troverà puntuale esecuzione secondo le indicazioni dell’ufficio commercio e del personale di Polizia Locale che saranno coadiuvati dal



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

- personale dell'Ufficio Tecnico, dai Volontari Auser e altro personale volontario oltre che dagli operatori commerciali presenti;
3. il mancato rispetto delle prescrizioni del piano di cui all'allegato "A", comporta la sospensione immediata dell'attività mercatale, quale misura di presidio igienico-sanitario, da eseguirsi a cura della Polizia locale;
 4. la presente ordinanza resta in vigore fino all'emanazione di disposizioni nazionali o regionali che risultino in contrasto con i contenuti del Piano Operativo qui approvato;

DISPONE

- la presente ordinanza sia resa nota agli esercenti con le modalità ritenute più idonee (PEC o notifica);
- è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare;

DISPONE ALTRESI'

di inviare la presente Ordinanza e relativo allegato:

- al Comando di Polizia Locale;
- all'ufficio Commercio;
- alla Prefettura di Parma;
- alla Questura di Parma
- al Comando dei Carabinieri di Busseto;
- alle Associazioni di categoria (Confcommercio, Confesercenti, Coldiretti, Cia, Confagricoltura);

AVVERTE

- chiunque non osserva gli obblighi di cui alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale; contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Parma, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO

Giancarlo Contini

Atto sottoscritto Digitalmente